

Cuneo, lì 27 marzo 2020

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 12/2020

## **EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO DELL'EPIDEMIA**

L'emergenza in atto e le crescenti esigenze del sistema sanitario per fronteggiare la pandemia hanno reso frequenti le **erogazioni liberali** a favore delle Regioni, della Protezione civile o dei singoli ospedali. Specifiche agevolazioni, sotto forma di detrazioni o deduzioni, sono state previste dal Decreto legge "Cura Italia". Se ne analizzano i principali aspetti.

### **DETRAZIONE IRPEF**

È previsto il riconoscimento di una **detrazione IRPEF pari al 30% per le persone fisiche / enti non commerciali che effettuano, nel 2020, erogazioni liberali in denaro e in natura**, al fine di finanziare gli interventi necessari al contenimento dell'epidemia COVID-19, a favore di:

- Stato / Regioni / Enti locali territoriali;
- Enti / Istituzioni pubbliche;
- Fondazioni / Associazioni.

L'ammontare della **detrazione** spettante **non può essere superiore a euro 30.000**.

### **DEDUZIONE DAL REDDITO D'IMPRESA**

È prevista la **deducibilità dal reddito d'impresa** delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 **da parte di imprese**. Le erogazioni sono **interamente deducibili, senza limitazioni di importo**. Le cessioni gratuite di beni **non** costituiscono ricavi.

### **EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA: VALORE E TRATTAMENTO IVA**

Con riferimento alle **erogazioni liberali in natura** si evidenzia che:

- l'ammontare della detrazione / deduzione spettante è quantificato sulla base:

- ✓ del **valore normale** del bene



Nel caso in cui il valore del bene sia:

- **superiore a euro 30.000;**
- per sua natura, **non determinabile con criteri oggettivi;**

il donatore deve acquisire una **perizia giurata attestante il valore del bene** "recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene";

- ✓ del **residuo valore fiscale** all'atto di trasferimento, **in caso di bene strumentale;**

- ✓ del **minore valore** tra il valore normale e il valore utilizzabile per la quantificazione delle rimanenze finali, **in presenza di “beni merce”**;
- devono risultare da atto scritto contenente una dichiarazione:
  - ✓ del **donatore**, relativamente al **valore del bene donato**;
  - ✓ del **destinatario**, in merito all’**utilizzo del bene ricevuto per lo svolgimento dell’attività statutaria** volta al perseguimento di **finalità civiche / solidaristiche / utilità sociale**.

Il trattamento **ai fini IVA** dell’operazione è condizionata dal fatto che la produzione o commercializzazione del bene **costituisca o meno oggetto dell’attività imprenditoriale**.

Nel caso in cui i beni ceduti **non** siano oggetto dell’attività propria dell’impresa, la cessione è **esclusa dal campo di applicazione dell’IVA**, ai sensi dell’art. 2 comma 2 n. 4 del D.P.R. 633/72. La detrazione **Iva sull’acquisto** di tali beni è riconosciuta solamente se il bene è di **costo unitario non superiore a euro 50**.

Nel caso in cui siano ceduti **beni relativi all’attività d’impresa**, l’operazione è rilevante ai fini IVA e l’imposta assolta “a monte” è, in linea generale, **detraibile indipendentemente dal costo unitario del bene**. Si precisa che nei confronti di alcuni soggetti destinatari della cessione vige l’applicabilità di regimi agevolati. Ad esempio l’art. 10 comma 1 n. 12 del D.P.R. 633/72 **esenta da Iva** le cessioni gratuite di **beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa**, eseguite nei confronti di **“enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica”**.

Infine, limitatamente ad alcuni specifici beni (essenzialmente **prodotti alimentari e farmaceutici**), è prevista una **presunzione di “distruzione”** dei suddetti beni, se elargiti gratuitamente nei confronti di associazioni riconosciute, fondazioni, enti pubblici o enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e che promuovono e realizzano attività di interesse generale. Affinché non si configuri una “cessione” in senso IVA, è necessario il rispetto di **specifici adempimenti** previsti dall’art. 16 Legge 166/2016.

Il trattamento ai fini Iva dell’operazione (esente o distruzione dei beni) ha di conseguenza riflessi sul piano della **detrazione dell’IVA assolta “a monte”**: il regime di esenzione determina l’indetraibilità dell’imposta sui beni e/o servizi acquistati, mentre la presunzione di distruzione dei beni consente il diritto alla detrazione dell’Iva al momento dell’acquisto.